



## Quattordicesima

**Articolo 1, comma 187 Legge di Bilancio 2017**

### **COS'E'**

E' una somma aggiuntiva<sup>1</sup> corrisposta a luglio di ciascun anno dall'INPS ai pensionati con età di almeno 64 anni e con un reddito complessivo fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per l'anno 2016 reddito max €. 13.049,14).

### **NOVITÀ DALL'ANNO 2017:**

La legge di bilancio 2017 ha:

- esteso il diritto alla somma aggiuntiva, nella misura prevista fino al 2016, a coloro che hanno un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
- incrementato l'importo della somma aggiuntiva spettante a coloro che hanno un reddito complessivo pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

### **MISURA DELLA SOMMA AGGIUNTIVA**

Fino a 1,5 volte il trattamento minimo (anno 2016 €. 9.786,86)

<b>Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione</b>	<b>Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione</b>	<b>Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2016</b>	<b>Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2017</b>	<b>Aumento</b>
Fino a 15	Fino a 18	336	437	101
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420	546	126
Oltre 25	Oltre 28	504	655	155

<sup>1</sup> Introdotta dall'art. 5, commi da 1 a 4, D.L. 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127

Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo (anno 2016 da €. 9.786,86 a €. 13.049,14)

<b>Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione</b>	<b>Lavoratori autonomi – Anni di contribuzione</b>	<b>Somma aggiuntiva (in euro) – Dal 2017</b>
Fino a 15	Fino a 18	336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420
Oltre 25	Oltre 28	504

### **COME SI OTTIENE**

La somma aggiuntiva è riconosciuta d'ufficio quando tutte le condizioni prescritte dalla legge siano state verificate: non è, quindi, richiesta alcuna domanda.

La prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio, per coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell'anno di riferimento; per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre dell'anno di riferimento.